

STATUTO

ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI INSIEME A NOI APS/ETS

Atto di nascita del servizio di Per. n. 1051

**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 1051 Mod. 3°

in data 08/04/2021

Firma su delega del Direttore Provinciale (Art. 30 c. 1)

L'Addetto al Servizio

Gianpiero



TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE FINALITA' ATTIVITA' RISORSE

ARTICOLO 1 - NATURA GIURIDICA

L'«ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI INSIEME A NOI Associazione di promozione sociale ed Ente del Terzo Settore» è:

- un Ente del Terzo Settore regolato ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile ed è un Ente non commerciale, senza fini di lucro, in ottemperanza con i disposti normativi di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18, e 118, c.4 della Costituzione, del D.Lgs. n. 460/97, della legge 383/2000, per quanto ancora efficaci ed applicabili, ed ai sensi del D.Lgs. n° 117 del 03.07.2017 e del D.Lgs. 105 del 03/08/2018, per quanto efficaci ed applicabili, e nello specifico agli artt. 35, 36 e 85, loro successive integrazioni modificazioni e relativi decreti attuativi, delle leggi e regolamenti regionali che ne danno o ne daranno attuazione e nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia;
- è un'Associazione di Promozione Sociale costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civili, solidaristiche di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

ARTICOLO 2 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

- a. E' costituita un'Associazione/Ente del Terzo Settore - di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI INSIEME A NOI Associazione di promozione sociale ed Ente del Terzo Settore" e più brevemente "ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI INSIEME A NOI APS/ETS" e qui di seguito anche definita come "Associazione". Poiché la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gli acronimi ETS e APS, anche se previsti nella denominazione sociale, non saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sino al perfezionamento della procedura di iscrizione al competente RUNTS.
- b. L'Associazione ha sede in Foligno. Ai fini di una completa indicazione per l'iscrizione nei Pubblici Registri si indica la sede ubicata in tale Comune in via Seneca n.4(PG).

- c. Nell'ambito del Comune la sede potrà essere trasferita senza la delibera straordinaria che diversamente dovrà essere adottata nel caso di trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra indicato.
- d. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 30 del presente Statuto.
- e. Potranno essere costituiti uffici periferici in ogni parte del territorio nazionale su delibera del Consiglio Direttivo, il quale fisserà le norme per la loro costituzione ed il loro funzionamento.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ ASSOCIATIVE

1. L'Associazione opera, senza scopo di lucro, per la tutela dei diritti umani, civili e sociali delle persone portatrici di un disturbo sensoriale, motorio, intellettuale e psichico per motivi neuropsicologici, genetici, pre, peri e post natali, traumatici e metabolici affinché sia garantito loro il diritto alla salute, alla realizzazione e all'autodeterminazione e alle loro famiglie il miglioramento della qualità di vita e la soddisfazione dei bisogni di eterorealizzazione.
2. La **visione** dell'Associazione si ispira:
 - al principio personalista della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite che afferma l'intangibile ed inalienabile dignità della persona umana e promuove la crescita e la difesa della persona e dei suoi diritti fondamentali con particolare sollecitudine ai poveri, a coloro che si trovano in situazioni di marginalità e alle persone a cui le condizioni di vita impediscono una crescita adeguata;
 - ai principi generali della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009 n.18, che ha lo scopo di promuovere, proteggere ed assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali di queste persone e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.
 - al concetto di salute adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e si riconosce nei principi che hanno favorito lo sviluppo del Sistema Internazionale di Classificazione del Funzionamento della Disabilità e della Salute. La disabilità è una condizione universale che vede le persone con particolari caratteristiche inserite in contesti sfavorevoli che non ne sostengono la realizzazione ed il benessere. La disabilità è il risultato di un'interazione negativa tra la persona e l'ambiente e non una condizione causata in modo lineare dalla menomazione. La salute di questi cittadini deve essere garantita prendendo in carico oltre ai fattori personali i fattori contestuali limitanti;
3. I **valori** che ispirano l'azione dell'Associazione sono:

solidarietà, sussidiarietà, accoglienza, condivisione, aggregazione, inclusione, equità, diversità come ricchezza, protagonismo, conoscenza, ricerca scientifica ed efficacia.

ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione organizza ed esercita le seguenti attività:

- I. attività di interesse generale;
- II. attività secondarie strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- III. attività di raccolta fondi.

I. Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione svolge, in via principale ed in modo prevalente, attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita ed organizza le seguenti attività:

- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000, n.53;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;
- e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 c. 4 del D.Lgs. di cui all'art. 1 c. 2, lett. C, della Legge 6/6/2016, n. 106;
- j) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18/08/2015 n. 141, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per queste attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione potrà operare:

- nella programmazione locale, in collaborazione con gli enti pubblici, per promuovere sul territorio la presenza dei livelli essenziali di assistenza e la territorialità dei supporti alle persone con disturbo e alle loro famiglie;
- nella progettazione ed organizzazione degli interventi anche per conto di terzi;
- nella ricerca scientifica, psicopedagogica, sociale e nei programmi finalizzati in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, le università, i servizi sanitari e sociali;
- nella progettazione europea per la realizzazione di piani volti all'inclusione e alla garanzia dei diritti delle persone con disturbo;
- nella prevenzione primaria, secondaria e terziaria per contrastare, presso le collettività locali, l'insorgenza dei disturbi e per ridurne l'impatto;
- nella formazione di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nel progetto di vita dei soggetti portatori di un disturbo;
- nei servizi formativi, informativi e di consulenza, come il segretariato sociale ed il servizio sociale di base, per favorire la fruizione dei servizi, l'arricchimento delle reti sociali e promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
- nei servizi volti a promuovere l'affido familiare delle persone con disturbo e sostenere le famiglie coinvolte nei compiti educativi e di cura;
- negli interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria domiciliare, di aiuto personale a sostegno delle persone con disturbo e delle famiglie;

- negli interventi per la diagnosi dei disturbi, l'abilitazione, la cura e la riabilitazione anche a domicilio, presso centri socio-abilitativi e riabilitativi a carattere diurno o residenziale e la redazione del profilo di funzionamento secondo i criteri dell'icf;
- nel pronto intervento sociale per garantire la gestione ed il superamento delle situazioni di emergenza personale e familiare;
- nei servizi di sollievo per favorire la conciliazione tra il tempo di lavoro ed il tempo di cura dei familiari;
- nell'organizzazione di affidamenti e di inserimenti delle persone con disturbo presso persone e nuclei familiari anche in sostituzione temporanea delle famiglie;
- nell'organizzazione e gestione di comunità alloggio, case famiglia e servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la permanenza sul territorio delle persone prive anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare e un ambiente di vita adeguato;
- negli interventi richiamati nella Legge 112/2016 e successive modificazioni volti a deistituzionalizzare i soggetti gravi (articolo 3 comma 3 della L. 104/92) dopo la perdita del sostegno dei genitori e dei familiari. La residenzialità e le soluzioni alloggiative dovranno caratterizzarsi per la dimensione strutturale e relazionale dell'ambiente familiare naturale;
- nei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni a valenza educativa con lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone con disturbo che abbiano assolto l'obbligo scolastico e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa;
- negli interventi sportivi e motori per finalità abilitative, riabilitative e di inclusione sociale;
- negli interventi volti a garantire il diritto allo studio delle persone con disturbo come l'aiuto personale, il tutoraggio, l'assistenza socio-educativa, i linguaggi specializzati come la comunicazione aumentativa alternativa;
- nelle strutture specialistiche come le ausilioteche;
- negli interventi atti a garantire la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e gli spostamenti sul territorio;
- nell'organizzazione ed erogazione di corsi di formazione professionali che consentano ai soggetti di acquisire una qualifica anche mediante attività specifiche o corsi prelaborativi anche in collaborazione con i centri di formazione professionale regionale ai sensi dell'art.17 c.3 legge 104/1992;

- nelle iniziative di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelaborativi, borse lavoro;
- nelle attività di agricoltura sociale e di ogni altra attività ritenuta idonea all'inserimento sociale e lavorativo delle persone con disturbo;
- in attività strumentali ad altri enti del terzo settore che si occupano di inclusione sociale di persone con disturbo.

Le finalità statutarie possono essere perseguite tramite la produzione di servizi, la gestione e la conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi. Sarà possibile la messa a disposizione di questi ai soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo ente, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'Art. 85 c. 1 D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni.

L'associazione nel perseguimento del suo oggetto può inoltre:

- richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati;
- Partecipare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative;
- collaborare od aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti;
- svolgere ogni altra attività riferita all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali;
- compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo in quanto integrative dello stesso.

II. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per raggiungere le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto l'Associazione potrà esercitare attività diverse, in via secondaria e/o strumentale rispetto all'attività di interesse generale di cui al presente articolo parte I del presente Statuto, tenute altresì presenti le limitazioni imposte dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni e/o decreti attuativi. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse il Consiglio Direttivo dovrà attestare il

carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio come previsto dall'art. 13 c. 6 del D.lgs. 117/2017.

Inoltre, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà effettuare, sempre e solo in modo strettamente complementare all'attività istituzionale di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'art. 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art 85 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione potrà effettuare, sempre e solo in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'Art. 70 del Dlgs 117/2017.

III. Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

L'Associazione, in concomitanza delle raccolte pubbliche di fondi, deve inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell'art.25 del presente Statuto, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto in conformità alla normativa, tenuto e conservato ai sensi dell'art.22 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, c.4 lett.a) del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo parte I/II/III e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del settore nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare, con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese Sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

L'associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali e internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

L'Associazione potrà in essere tutte le iniziative e le attività ritenute confacenti e strumentali al raggiungimento degli scopi suddetti nel rispetto delle leggi vigenti con particolare riferimento al D.Lgs 117/2017 e potrà aderire a reti associative anche nazionali delle quali vengano recepiti lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dai relativi organi, nel rispetto delle clausole ivi contenute e delle disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 5 – RISORSE / VOLONTARIATO

Per la gestione delle attività di cui all'art.4 parte I/II/III del presente Statuto l'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione con apposito Regolamento e/o delibera dell'Assemblea dei Soci anche con i criteri di cui all'articolo 17 c.4 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione, avvalendosi di volontari nello svolgimento, in modo non occasionale, delle attività di cui all'articolo 4, di essi dovrà tenere un apposito registro ed è altresì

obbligata ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o dagli specifici regolamenti o disposizioni attuative.

Per la gestione delle attività di cui all'art.4 parte I/II/III del presente Statuto l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo, di lavoro dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art.17 comma 5 del D.Lgs. 117/2017, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni.

TITOLO II

I SOCI DELL'ENTE

ARTICOLO 6 – SOCI

- a. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, uomini e donne, che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno (se eventualmente istituito), che condividano gli scopi dell'Associazione, che usufruiscano delle attività e che si impegnino a dedicare, quali volontari, una parte del loro tempo per il raggiungimento delle finalità stesse. Il loro numero è illimitato e l'Associazione non potrà mai annoverare un numero di Soci inferiori a 7 (sette).
- b. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione altri Enti Associativi del Terzo Settore di Promozione Sociale purché il loro numero non sia superiore al 5% (cinque per cento) delle persone fisiche associate. E' consentita l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al 30% (trenta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
- c. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo o altro Organo Sociale da questi espressamente delegato.
- d. L'istanza di ammissione all'Associazione deve essere presentata con domanda scritta del richiedente ovvero:
 - nel caso di minore, di un genitore o da chi ne esercita la patria potestà;
 - nel caso di Ente Associativo da parte del Presidente/Legale Rappresentante pro tempore debitamente autorizzato con specifica delibera di Consiglio o di assemblea.

Nella domanda il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità e dichiarare di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione e di aver preso visione ed accettare il presente Statuto e il Regolamento interno (se eventualmente istituito). In base alle disposizioni di legge vigenti (L. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

- e. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. La deliberazione favorevole è comunicata all'interessato secondo le modalità ritenute opportune da parte del Consiglio Direttivo ed annotata nel libro degli associati.
- f. In caso di provvedimento di diniego lo stesso va motivato entro 60 giorni e deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.

- g. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, per il tramite del Presidente, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, si pronuncia in occasione della successiva convocazione in modo definitivo.
- h. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e comunicata, in sede di approvazione del bilancio, all'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti emanati. Il pagamento della quota sociale deve avvenire entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci ovvero nei maggiori tempi definiti dal Consiglio Direttivo.
- i. L'appartenenza è a tempo indeterminato ma deve essere confermata all'inizio di ogni anno sociale mediante il versamento della quota di adesione al sodalizio. La mancata conferma annuale potrà essere causa di decadenza dalla qualifica di socio il tutto come meglio previsto al successivo art. 8.
- j. Non è ammessa la figura del socio temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, sia a causa di morte.

Sono identificate due tipologie principali di soci:

Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero di soci ordinari è illimitato. Nel caso in cui partecipino alle attività dell'Associazione persone che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, la richiesta di adesione al sodalizio associativo è presentata da uno dei genitori o da chi ne eserciti la patria potestà che sottoscrive la domanda di adesione e potrà partecipare alle assemblee in rappresentanza del minore.

Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario e/o coloro che sono stati da loro designati in sostituzione;

Con riferimento alle categorie su menzionate si specifica la possibilità che i soci possano prestare gratuitamente la propria opera ed in tal caso si qualificano come **Soci Volontari**.

Per quanto attiene l'attività del socio volontario si rimanda a quanto descritto e disciplinato all'art.5 del presente Statuto.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DEI SOCI

- a. Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi verso l'Associazione e:
 - 1) al momento dell'ammissione: godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali e dell'elettorato passivo;
 - 2) dopo almeno tre mesi dall'iscrizione: godono del diritto all'elettorato attivo.
- b. Per i soci minorenni tali diritti verranno automaticamente acquisiti alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età e purché iscritti da almeno 3 mesi.
- c. Per salvaguardare nelle assemblee i diritti dei soci minorenni, la loro presenza ed il diritto di voto, saranno esercitati dai soggetti che hanno presentato l'istanza di cui al precedente art 6 lett d).
- d. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, ad eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i solo soci aderenti all'Associazione da almeno tre mesi e che abbiano effettuato il versamento della quota sociale annuale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa.
- e. L'Associazione è quindi espressamente caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni volontarie fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto. Potrà in ogni caso anche erogare compensi per attività di lavoro, tenuto presente i limiti di cui all'art 36 del D.Lgs 117/2017, in base alle indicazioni prese dal Consiglio di Direttivo, purché detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
- f. Al socio maggiorenne e ai soggetti che hanno presentato l'istanza di cui al precedente art.6 lett.d) è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 11.
- g. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ove istituito.
- h. I soci possono aderire a più sezioni, se istituite, a seconda dell'attività che vogliono praticare
- i. I soci sono tenuti a versare l'eventuale contributo integrativo associativo annuo stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato all'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, che può essere differenziato per ciascuna sezione di appartenenza quando

istituita. Il contributo integrativo non ha alcun effetto sulla qualifica di socio e sui diritti di elettorato passivo o attivo dello stesso. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ARTICOLO 8 - DECADENZA DEI SOCI

a. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- **recesso/dimissione** volontaria manifestata dal socio con atto formale e ha effetto dalla data di iscrizione a libro soci;
- **morosità** della quota associativa o del contributo integrativo:
 - protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto
 - ovvero oltre tre mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale precedente;
- **radiazione/esclusione** deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- **scioglimento** della Associazione ai sensi dell'art. 30 del presente statuto.
- **decesso** del socio stesso.

b. Il provvedimento di radiazione/esclusione di cui al precedente comma assunto dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato all'interessato entro dieci giorni dalla sua adozione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso, per il tramite del Presidente, all'Assemblea ordinaria dei soci o, se costituito, al Collegio dei Probiviri, entro cinque giorni.

Il provvedimento di espulsione assunto dal Consiglio Direttivo è ratificato in via definitiva dall'Assemblea Ordinaria dei soci o, se costituito, dal Collegio dei Probiviri. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di ratifica ed ha effetto dalla data di registrazione a libro soci.

c. L'esclusione per morosità viene accertata con verbale del Consiglio Direttivo e riportata sul libro dei soci senza ulteriori comunicazioni al socio inadempiente.

d. I soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

ARTICOLO 9 -- ORGANI

- a. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - 1. l'Assemblea dei Soci;
 - 2. il Consiglio Direttivo;
 - 3. il Presidente;
 - 4. l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
 - 5. Il Comitato Tecnico Scientifico.
 - 6. Il Collegio dei Probiviri.
- b. Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

ARTICOLO 10 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

- a. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- b. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei soci potrà essere altresì convocata su richiesta, presentata al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno un terzo dei soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Nella richiesta dovranno essere esplicitati gli argomenti da proporre all'Ordine del Giorno. Il Consiglio Direttivo dovrà dar corso alla richiesta, così formalizzata, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa.
- c. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Permangono gli obblighi e le formalità in capo al Consiglio Direttivo come sopra identificate.

- d. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- e. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- f. L'Assemblea nomina un Segretario in apertura della riunione. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con eventuale funzione di scrutatore, i candidati alle medesime cariche.
- g. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- h. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- i. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai tre scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione. I verbali delle delibere assembleari, così come il bilancio d'esercizio annuale, dovranno essere affissi alla bacheca sociale o sul sito internet dell'Associazione per almeno sessanta giorni dalla data della riunione affinché vi sia la massima informativa per i Soci e per i Terzi eventualmente interessati.
- j. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538 secondo comma, del Codice Civile e normalmente sono deliberate per alzata di mano ma possono essere, a richiesta dell'Assemblea, effettuate per chiamata individuale o a scrutinio segreto. In tale ultima ipotesi l'Assemblea provvederà a nominare, tra i presenti, tre scrutatori che tra loro eleggeranno un Presidente. Il verbale dello scrutinio sarà riportato dal Presidente della riunione nel verbale della stessa.

ARTICOLO 11 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

- a. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci, maggiorenni, in regola con il versamento della quota annua e dei contributi integrativi deliberati e richiesti dal Consiglio Direttivo (di cui al precedente art 6 lett. h, art 7 lett. h) e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Gli Enti associati potranno partecipare tramite il Legale Rappresentante o tramite altra persona debitamente delegata. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

I minorenni saranno rappresentati nelle Assemblee, per le quali il Consiglio Direttivo ha deliberato e disciplinato quanto previsto al precedente art. 6 lett. c, esclusivamente per tramite del Soggetto che ha presentato l'istanza di adesione di cui al precedente art 6 lett. d).

- b. Viene espressamente vietata una ripartizione dei voti in base al gettito contributivo e si ribadisce il principio del voto singolo richiamato dal TUIR art 148 c. 8 lett. e) riprendendo il criterio indicato all'articolo 2532 c. 2 del Codice Civile.
- c. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri associati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
- d. Agli associati che siano Enti del Terzo settore è attribuito un voto.
- e. Si applicano l'art 2372 comma 4 e 5 e l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibili.
- f. Il Consiglio Direttivo può decidere la possibilità di intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 12 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sono competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- I. la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- II. la nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- III. l'istituzione, quando ritenuto opportuno, del Comitato Tecnico/Scientifico;
- IV. l'approvazione del Regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo come indicato al successivo art 19 lett. d);
- V. l'approvazione del bilancio;
- VI. la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- VII. la delibera sull'esclusione degli associati, se dalla medesima non è stato eletto e costituito il Collegio dei Probiviri;
- VIII. la nomina degli Organi di Controllo quando non specificatamente richiesti dalla legge ma per esplicita volontà dell'Assemblea dei Soci;
- IX. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- X. la delibera su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

- XI. la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- XII. la delibera di esercizio di attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale su proposta del Consiglio Direttivo come previsto dall'art.4 parte II del presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- I. approvazione e modificazione dello Statuto Sociale;
- II. scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 13 - MODALITÀ SPECIFICHE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

- a. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno sette giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede della Associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: consegna brevi manu, e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione in quotidiani locali, whatsapp, social network, etc.).
- b. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- c. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- d. Qualora particolari condizioni lo richiedano, la convocazione dell'assemblea, di cui alla precedente lett. c) del presente articolo, può avvenire entro ulteriori sessanta giorni previa specifica delibera motivata assunta da parte del Consiglio Direttivo. La motivazione dovrà essere comunicata all'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 14 – MODALITÀ SPECIFICHE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- a. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: consegna brevi manu, e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione su quotidiani locali, WhatsApp, Social Network, etc.).
- b. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 15 -VALIDITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

- a. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- b. L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, che non potrà essere convocata prima delle 24 ore successive alla prima convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa.
- c. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, l'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione può deliberare:
 - la modifica dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa;
 - lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- a. Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 ed un massimo di 7 componenti, denominati Consiglieri/Amministratori. Il loro numero è determinato dall'Assemblea dei Soci e sono nominati dall'Assemblea stessa.
- b. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati nella limitazione di una persona per ogni Ente. Almeno uno degli Amministratori è scelto di diritto tra i soci fondatori o tra coloro che sono stati da loro designati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
- c. Se non vi dovesse aver provveduto l'Assemblea dei Soci in sede di elezione dell'Organo Amministrativo, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario -Tesoriere. Sono previste le seguenti cariche:
 - il Presidente che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;
 - il Vice Presidente, che interviene in rappresentanza dell'Associazione ed in sostituzione del Presidente solo nel caso di prolungato materiale impedimento di questi;

- il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione;
- il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci.

Le cariche di Vice-presidente, Segretario e/o Tesoriere possono essere cumulate anche a capo di un solo soggetto; ciò in base alle esigenze dell'Associazione ed alla disponibilità dei singoli incaricati.

- Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.
- Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ARTICOLO 17 - DIMISSIONI

- Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro:

- del primo dell'elenco dei candidati non eletti, votato dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo;
 - nel caso in cui non vi siano stati altri soggetti votati dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo, per cooptazione del candidato supplente individuato dai Consiglieri superstiti con ratifica dell'incarico alla prima assemblea dei Soci utile.
- b. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
 - c. Nel caso di dimissioni o impedimento non temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
 - d. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 18 -CONVOCAZIONE DEL DIRETTIVO

- a. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
- b. Alle riunioni dovranno essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome, se istituite, ogni qualvolta all'ordine del giorno vi siano argomenti che riguardano l'attività da queste gestita.

ARTICOLO 19 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci come da precedente art 6 lett c) e deliberare sull'esclusione dei Soci morosi come da precedente art 8 lett d);
- b. stabilire l'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo e comunicarli all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio come da precedenti art 6 lett h) e art 7 lett h);

- c. perseguire le finalità previste dallo Statuto, curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei Soci e di quelle approvate;
- d. compilare l'eventuale regolamento interno e redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, quando richiesto da specifiche normative o dall'Assemblea dei Soci con delibera, da sottoporre all'Assemblea stessa per la sua approvazione;
- e. redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea completo della nota illustrativa di missione ed opportunamente integrata della documentazione relativa ai criteri ed alla rilevanza del carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 parte II) del presente Statuto;
- f. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei precedenti artt. 13, 14 e 15;
- g. adottare i provvedimenti di radiazione, come da precedente art 8, verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h. designare i propri rappresentanti nei vari Enti od Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio e/o Enti od Organismi di coordinamento degli Enti del Terzo Settore sia nell'ambito locale, regionale o nazionale;
- i. designare i componenti del Comitato Tecnico/Scientifico quando questo è stato istituito con delibera dell'Assemblea dei Soci.
- j. Esso ha inoltre i seguenti ruoli:
 - mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
 - attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
 - assegna gli incarichi di lavoro;
 - approva i programmi di attività;
 - approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività secondarie e strumentali ai sensi dell'Art. 4 parte II del presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 20 - IL PRESIDENTE

- a. Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

b. Al Presidente spetta:

- la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
- la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione;
- la gestione dei rapporti con il Comitato Tecnico Scientifico.

ARTICOLO 21 - IL VICE-PRESIDENTE

- a. Il Vice-Presidente, nel caso in cui venga nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 22 - IL SEGRETARIO E TESORIERE

- a. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura gli adempimenti di carattere formale.
- b. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
- c. Il Segretario ed il Tesoriere potranno avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, anche tra persone esterne dell'Associazione.

ARTICOLO 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

- a. Quando espressamente previsto dalla vigente normativa e secondo i criteri determinati dalla medesima, l'Assemblea Ordinaria dei soci elegge, anche tra i non soci, l'organo di controllo che può essere collegiale, composto in questo caso da un numero di tre sindaci effettivi e due supplenti, o monocratico.
- b. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
- c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

- d. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e ne riferisce, con apposita relazione, all'assemblea annuale nell'ambito della relazione di accompagnamento al bilancio. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- e. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- f. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- g. Ove ricorreranno le condizioni previste all'art 31 del D.Lgs. 117/2017 in materia di revisione legale dei conti, l'Assemblea dei Soci sarà chiamata a nominare un Revisore Legale dei Conti con le modalità previste per l'Assemblea Ordinaria
- h. Nel caso in cui, per volontà dell'Assemblea dei Soci, pur non ricorrendone gli obblighi per legge, sia nominato un Organo di controllo (sempre con i criteri di cui alla precedente lettera "a"), ovvero nel caso di nomina di un Revisore Legale dei conti ovvero sia affidato anche l'incarico della revisione legale dei conti all'Organo di Controllo, per tali nomine saranno necessarie le maggioranze ordinarie previste dall'art. 21, comma 1 c.c.,
- i. Le cariche di cui al presente articolo hanno durata pari a tre anni.

ARTICOLO 24 -IL COMITATO TECNICO/SCIENTIFICO E IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Quando espressamente richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea validamente costituita, tale organo elegge:

il Comitato Tecnico Scientifico

il Collegio dei Probiviri

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico scientifico è composto da esperti, docenti universitari, professionisti con conoscenze, competenze ed esperienza decennale negli ambiti di interesse dell'Associazione.

1. L'assemblea propone la costituzione di questo organismo ed il Consiglio Direttivo nomina i componenti effettivi.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organismo propositivo dal punto di vista tecnico-scientifico del Consiglio Direttivo. I suoi pareri non sono vincolanti.
3. I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Non possono essere eletti all'interno del Comitato Tecnico scientifico i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'operatività dell'associazione.
5. Il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico segue le regole previste per il Consiglio Direttivo.
6. Il Comitato Tecnico/Scientifico elegge un Presidente ed un Segretario nominati tra gli stessi membri. Sono compiti del Presidente: convocare il Comitato Tecnico/Scientifico fissando l'ordine del giorno delle riunioni, coordinare i lavori in modo conforme al programma di attività e relazionare sulle tematiche di interesse tenendo conto delle modalità di interrelazione fra Consiglio Direttivo e Comitato indicate dal Consiglio.
7. Alle sedute del Comitato Tecnico/Scientifico partecipa il Presidente dell'Associazione o un suo delegato. Può partecipare alla riunione qualsiasi componente dell'Associazione qualora il Presidente del Consiglio Direttivo o del Comitato lo ritenessero funzionale agli scopi.
8. Il Comitato Tecnico/Scientifico favorisce lo sviluppo tecnico scientifico dell'operatività dell'associazione e ne monitora il funzionamento. Garantisce l'applicazione di prassi funzionali alla soddisfazione dei bisogni delle persone e attuali rispetto alla ricerca scientifica. Propone strategie per potenziare gli interventi e ottimizzare l'impiego delle risorse. Favorisce l'integrazione tra l'associazione e gli enti di ricerca e le università. Può esprimere pareri ed operare su ogni tematica richiesta dal Consiglio Direttivo.
9. Lavora sulla base di un programma di lavoro annuale per il perseguimento degli obiettivi posti e approvati dal Consiglio Direttivo. Questo programma annuale dovrà indicare gli obiettivi, le azioni, i tempi e le risorse impiegate.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I requisiti, le modalità di candidatura e di nomina dei Probiviri, il numero dei componenti del Collegio ed i relativi ruoli, la durata dell'incarico, eventuali limitazioni al numero di mandati dei componenti il Collegio, i casi e le procedure per la loro decadenza, nonché ogni altra norma relativa al funzionamento, ai compiti ed ai poteri del Collegio stesso è disciplinato del regolamento interno che dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea come da precedente art.19 lett.d).

TITOLO IV

BILANCIO, PATRIMONIO DELL'ENTE

ARTICOLO - 25 - IL RENDICONTO O BILANCIO ED I LIBRI SOCIALI

- a. Come indicato al precedente art. 19 lett.e), spetta al Consiglio Direttivo redigere, per ogni esercizio sociale, il bilancio dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare e che è predisposto in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/03/2020 e successive modificazioni.
- b. Il bilancio di esercizio è comunque formato dallo Stato Patrimoniale (o Situazione Finanziaria), dal rendiconto gestionale, con l'indicazione delle entrate, dei proventi, delle uscite e dei costi dell'ente, e dalla relazione di missione, con eventuale nota integrativa, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie completo, nel caso di attivazione del precedente art 23, della relazione dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti e deve informare gli Associati ed i Terzi circa la complessiva situazione economico-finanziaria della Associazione.
- c. Il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa quando sussistono i requisiti previsti dall'art.13, comma 2, del D.Lgs.n.117/2017 e successive modificazioni.
- d. L'organo di amministrazione e, ove nominato, l'organo di controllo documentano il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella nota integrativa o nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- e. Come indicato al precedente art. 13 lett. c) e d) il Bilancio dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla conclusione dell'esercizio sociale. Qualora particolari condizioni lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- f. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- g. Il bilancio d'esercizio, accompagnato dalla relazione di gestione e/o di missione e, nel caso di attivazione del precedente art 23, comprensivo della relazione dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione e messo a disposizione dei Soci almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei Soci che dovrà deliberarne l'approvazione.

- h. Il bilancio d'esercizio, completo di tutti gli allegati, dovrà essere redatto nelle forme espressamente previste per legge e dovrà essere pubblicato annualmente ed aggiornato nel sito Internet della Associazione. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.
- i. Il bilancio d'esercizio, completo come indicato al precedente punto b), dovrà essere comunicato entro trenta giorni, o nel diverso termine definito dalla normativa, agli Enti preposti ed al Registro Unico Nazionale del terzo Settore con le modalità e nei termini indicati dalle specifiche normative ove previste.
- j. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del proprio sito internet e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- k. Oltre le scritture contabili l'Associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati o aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo o da Altro Organo Istituzionale da questi espressamente delegato;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del Segretario con obbligo di verifica della correttezza dell'adempimento da parte del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura del Segretario con obbligo di verifica della correttezza dell'adempimento da parte del Consiglio Direttivo
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, quando questo è stato istituito per volontà dell'assemblea o per specifica disposizione di legge, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
 - f) il libro dei soci volontari dove vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa tenuto a cura del Consiglio Direttivo o da Altro Organo Istituzionale da questi espressamente delegato

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno 15 giorni. I documenti messi a disposizione saranno consultabili ma non potranno essere asportati dal loro luogo di conservazione.

ARTICOLO 26 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/01 e terminano il 31/12. Esclusivamente il primo esercizio decorrerà dalla data di costituzione e si chiuderà il 31/12/2021.

ARTICOLO 27 - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

- a. Il patrimonio è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione, da obbligazioni ed altri titoli pubblici e dal fondo di riserva, dalle eccedenze degli anni precedenti o da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- b. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- c. Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- d. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- e. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente preposto per legge, ai sensi dell'art.45 del D.lgs. n. 117/2017, e comunque fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti di Promozione Sociale e/o del Terzo Settore secondo quanto disposto dall'art.30 del presente Statuto. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo che avvengono in assenza o in contrasto con il parere di cui al periodo precedente sono nulli.
- g. Le fonti di finanziamento sono costituite:
 - a. dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e dai contributi degli associati;
 - b. dal ricavato delle attività di cui all'art 4 parte I/II/III del presente Statuto;
 - c. dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero dalla gestione di servizi, progetti, di strutture pubbliche e private;

- d. dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, nel rispetto dei limiti di legge e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e. dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- f. dai contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello stato, della regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- g. dai titoli di solidarietà;
- h. da lasciti, eredità, donazioni e legati, da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

TITOLO V

NORME PARTICOLARI, LIQUIDAZIONE E NORME TRANSITORIE FINALI

ARTICOLO 28 – SEZIONI TERRITORIALI

- a. L'Assemblea, nella sessione ordinaria e quando ritenuto opportuno, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
- b. Per tali sezioni nominerà un Responsabile, il quale dovrà riferire al Consiglio Direttivo in merito al proprio operato, ma che non avrà alcun potere di rappresentanza dell'Associazione.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione potranno essere identificate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci ovvero, in mancanza di questo, saranno quelle previste dalla legge in vigore.

ARTICOLO 30 - SCIoglimento

- a. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci con diritto di voto. Potranno essere espressi solo i voti personali, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria, da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- b. L'Assemblea, all'atto di scioglimento della Associazione, delibererà la devoluzione del patrimonio residuo ad altro Ente del Terzo Settore presente sul territorio che persegue le medesime finalità, previo parere positivo dell'Ufficio competente di cui all'art.45, comma 1, del D.Lgs.n 117/2017.

ARTICOLO 31 - ISCRIZIONE A REGISTRI ESISTENTI O AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

- a. L'Associazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa specifica, considerando la vigenza ed efficacia della stessa, provvede:
 - all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- b. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del terzo Settore, si iscrive ai registri regionali esistenti.
- c. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.
- d. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

ARTICOLO 32 - NORMA TRANSITORIA E RIMANDO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto previsto

- a) dalle norme del Codice Civile,
- b) da disposti normativi di cui al D.Lgs. 460/97, della legge 383/2000 per quanto efficaci ed applicabili,
- c) dal D.Lgs n° 117 del 03.07.2017 e dal D.Lgs. n.105 del 03.08.2018 per quanto efficaci ed applicabili e le relative disposizioni di attuazione,
- d) nonché la normativa specifica di settore.

Per quanto non è riconducibile ai riferimenti di cui sopra, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Foligno il 27 Marzo 2021

La presente scrittura viene registrata in caso d'uso, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di legge, ed è soggetta all'art 6, art 7 ed art 8 del DPR 131 del 26/04/1986 con applicazione della tariffa parte 1 art 11, art 11 bis ovvero tariffa Parte 2 art 2

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

"DOPO DI NOI INSIEME A NOI"

L'anno 2021, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 10:30, presso la sede sociale si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione **DOPO DI NOI INSIEME A NOI**.

Sono presenti i soci: Baroni Emanuela, Catarinucci Massimo, Giuli Silvia, Tacchi Lucia, Turrioni Attilio.

Vengono acquisite agli atti le deleghe dei soci assenti: Masciotti Mauro, Mattioli Rossano e Valloni Ferdinando in qualità di Presidente dell'Associazione Italiana Persone Down- sezione di Perugia.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Baroni Emanuela, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Turrioni Attilio quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117);**
2. **Elezione Consiglio Direttivo.**

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig.ra Baroni Emanuela la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117) evidenziando che

questo vincolo ci obbliga a compiere le opportune riflessioni per definire le attuali finalità, attività e il nuovo assetto organizzativo dell'Associazione ed a scegliere la struttura giuridica, tra quelle prevista dal nuovo Codice del Terzo Settore, più corrispondente ai servizi che l'Associazione intende fornire alla collettività ed ai propri soci.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI INSIEME A NOI.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "*Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)*" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI INSIEME A NOI** *Associazione di promozione sociale (in sigla ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI INSIEME A NOI APS)*.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Umbria.

Per quanto attiene il secondo punto all'ordine del giorno il presidente invita i soci ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e all'unanimità vengono eletti cinque membri:

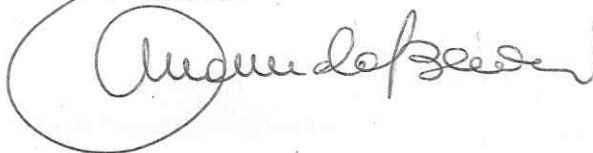
Baroni Emanuela, Catarinucci Massimo, Giuli Silvia, Mattioli Rossano, Turrioni Attilio.

Alle ore 12:30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario



Il Presidente



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
"DOPO DI NOI INSIEME A NOI"**

L'anno 2021, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 10:30, presso la sede sociale si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione **DOPO DI NOI INSIEME A NOI**.

Sono presenti i soci: **Baroni Emanuela, Catarinucci Massimo, Giuli Silvia, Tacchi Lucia, Turrioni Attilio.**

Vengono acquisite agli atti le deleghe dei soci assenti: **Masciotti Mauro, Mattioli Rossano e Valloni Ferdinando in qualità di Presidente dell'Associazione Italiana Persone Down- sezione di Perugia.**

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Baroni Emanuela, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Turrioni Attilio quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117);**
- 2. Elezione Consiglio Direttivo.**

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig.ra Baroni Emanuela la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117) evidenziando che

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

“DOPO DI NOI INSIEME A NOI”

L'anno 2021, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 10:30, presso la sede sociale si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione DOPO DI NOI

INSIEME A NOI.

Sono presenti i soci: Baroni Emanuela, Catarinucci Massimo, Giuli Silvia, Tacchi Lucia,

Turroni Attilio.

Vengono acquisite agli atti le deleghe dei soci assenti: Masciotti Mauro, Mattioli Rossano e

Valloni Ferdinando in qualità di Presidente dell'Associazione Italiana Persone Down- sezione

di Perugia.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Baroni Emanuela, Presidente del Consiglio

Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Turroni Attilio quale Segretario ed estensore del presente

verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un

numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi

pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs.

03 luglio 2017 n. 117);

2. Elezione Consiglio Direttivo.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig.ra Baroni Emanuela la quale illustra ai soci la

necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla

nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117) evidenziando che

questo vincolo ci obbliga a compiere le opportune riflessioni per definire le attuali finalità, attività e il nuovo assetto organizzativo dell'Associazione ed a scegliere la struttura giuridica, tra quelle prevista dal nuovo Codice del Terzo Settore, più corrispondente ai servizi che l'Associazione intende fornire alla collettività ed ai propri soci.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI INSIEME A NOI.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "*Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)*" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI INSIEME A NOI** *Associazione di promozione sociale (in sigla ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI INSIEME A NOI APS)*.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

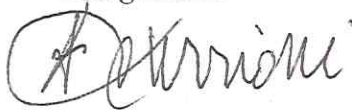
L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Umbria.

Per quanto attiene il secondo punto all'ordine del giorno il presidente invita i soci ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e all'unanimità vengono eletti cinque membri:

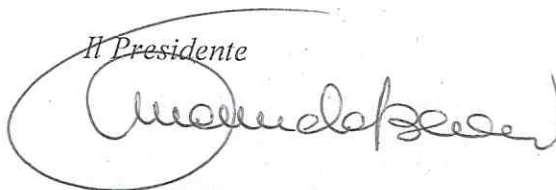
Baroni Emanuela, Catarinucci Massimo, Giuli Silvia, Mattioli Rossano, Turrioni Attilio.

Alle ore 12:30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario



Il Presidente



questo vincolo ci obbliga a compiere le opportune riflessioni per definire le attuali finalità, attività e il nuovo assetto organizzativo dell'Associazione ed a scegliere la struttura giuridica, tra quelle prevista dal nuovo Codice del Terzo Settore, più corrispondente ai servizi che l'Associazione intende fornire alla collettività ed ai propri soci.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI INSIEME A NOI.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "*Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)*" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI INSIEME A NOI *Associazione di promozione sociale (in sigla ASSOCIAZIONE DOPO DI NOI INSIEME A NOI APS)*.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

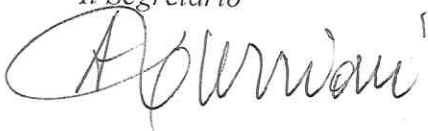
L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Umbria.

Per quanto attiene il secondo punto all'ordine del giorno il presidente invita i soci ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e all'unanimità vengono eletti cinque membri:

Baroni Emanuela, Catarinucci Massimo, Giuli Silvia, Mattioli Rossano, Turrioni Attilio.

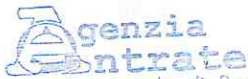
Alle ore 12:30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario



Il Presidente





Direzione Provinciale di Perugia

Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. 1051 Mod. 3°

in data 08/04/2024

Firma su delega del Direttore Provinciale

L'Addetto al Servizio

Gianvito

